

COMUNE DI CASTIGLIONE GARFAGNANA.

PROVINCIA DI LUCCA

DETERMINAZIONE CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE
DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI,
ATTRIBUZIONI DI VANTAGGI ECONOMICI - LEGGE N. 241/90, ART. 12.

R E G O L A M E N T O

=== *** === *** ===

ALLEGATO ALLA DELIB. C.C. N. 20 22 MAG. 1991

C A P O I°
=====

"N O R M E G E N E R A L I"
=====

ART. 1

In relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 7.8. 1990, n. 241, il presente Regolamento determina criteri e relative modalità per la concessione di:

- a) sovvenzioni;
- b) contributi
- c) sussidi ed ausili finanziari
- d) attribuzione di vantaggi economici ai soggetti di cui al successivo art. 3.

Restano esclusi dalla presente regolamentazione gli interventi già disciplinati dalle leggi del settore che stabiliscono criteri e modalità di concessione.

ART. 2

1. Le "sovvenzioni" riguardano il finanziamento, totale o parziale, con interesse agevolato o a fondo perduto, delle iniziative finalizzate a scopi sociali, culturali, abitativi, di ricerca di studio e di promozione.

2. I "contributi" riguardano la corresponsione di somme a fondo perduto per le attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi e scolastici.

3. I "sussidi" e gli "ausili finanziari" riguardano la erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino.

Il "sussidio", in particolare, consta di un intervento atto a concorrere, in via generale e particolare al superamento dello stato di indigenza della persona o della famiglia.

L' "ausilio" finanziario" consta in un intervento atto a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà della persona o della famiglia dovuto a cause straordinarie.

4. L' "attribuzione di vantaggi economici" riguarda la fruizione di un bene, di mezzi o di personale dell'Ente o della fornitura di un servizio con o senza corrispettivo.

Rientrano in questa voce tutte le "collaborazioni" ed i "patrocini" che l'Amministrazione comunale intende dare a manifestazioni, cerimonie, ecc.

ART. 3

1. Possono beneficiare delle sovvenzioni, dei contributi, sussidi ed ausili finanziari e dell'attribuzione di vantaggi economici:

- persone fisiche residenti e non residenti nel Comune
- persone giuridiche
- organismi, associazioni, gruppi, comitati istituzioni che svolgono attività di rilevante importanza sociale o iniziative promozionali dirette allo sviluppo economico e sociale nella popolazione amministrata.

2. I soggetti che svolgono attività imprenditoriale dovranno attestare, per l'ottenimento dei benefici, la inesistenza di provvedimenti ostativi ai sensi della vigente normativa sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

3. Per le persone non residenti, straniere ed apolidi, la Giunta Municipale, prima della concessione dei benefici richiesti, dovrà chiedere, attraverso l'Ufficio di Polizia Comunale, apposito rapporto informativo e di identificazione dei richiedenti.

ART. 4

1. Gli interventi di cui al precedente art. 2 avvengono attraverso:

- Finanziamenti e contributi monetari;
- Personale, mezzi e beni e servizi comunali;
- Assunzione diretta di spese.

=====
C A P O 2°
=====

CONCESSIONE DI "SOVVENZIONI"

ART. 5

1. Le sovvenzioni, così come definite dall'art. 2, sono finalizzate al perseguimento dell'interesse della collettività.

2. Rientrano in questa forma di intervento:

- a) l'assistenza agli anziani ed ai portatori di Handicaps
- b) l'assistenza agli immigrati, nomadi ed alla gente bisognosa;
- c) gli aiuti alla soluzione dei problemi abitativi;
- d) la prevenzione, la cura, la lotta alla tossicodipendenza;
- e) i servizi sociali per gli anziani, i portatori di handicaps e gli immigrati.

2. Le forme di intervento di cui ai precedenti commi possono essere attuate attraverso apposite "convenzioni" tra il Comune ed altri Enti, Istituti, Associazioni, Comitati e privati aventi sede anche fuori del territorio comunale.

ART. 6

1. Le sovvenzioni di cui al presente capo possono avere caratteri:

a) straordinario: quando sono oggetto d'un solo intervento, esaurendosi con la somministrazione della somma stabilita, senza costituire impegno per gli esercizi futuri;

b) continuativo: quando sono oggetto di convenzione costituente impegno anche per gli esercizi futuri;

2. Le concessioni di cui alla lettera a) del precedente comma sono deliberate dalla Giunta Municipale; quelle di cui alla lettera b) dal Consiglio Comunale in quanto costituiscono impegno per più esercizi finanziari.

C A P O 3°
=====

CONCESSIONE DI "C O N T R I B U T I"
=====

ART. 7

1. Le concessioni di contributi sono subordinate al solo ed esclusivo scopo del raggiungimento del pubblico interesse.

2. Gli interventi possono prescindere dalla territorialità del soggetto beneficiario purchè interessino la popolazione residente nel Comune.

ART. 8

1. Rientrano nella forma di intervento denominata "contributi" le seguenti attività ed iniziative:

- a) svolgimento di funzioni amministrative di interesse locale;
- b) la costruzione e la manutenzione di opere effettuate da privati quando vengono ad interessare, direttamente ed indirettamente, la collettività;
- c) attività ed iniziative riguardanti la istruzione pubblica;
- d) Manifestazioni sportive, culturali, sociali e ricreative;
- e) iniziative atte allo sviluppo turistico;
- f) cerimonie, feste, anniversari e manifestazioni pubbliche;
- g) svolgimento di fiere, mostre, ecc.

ART. 9

1. Le concessioni dei contributi di cui al presente capo possono avere carattere:

- a- straordinario: in caso di intervento "una tantum"
- b- continuativo: in caso di interventi a tempo determinato o temporaneo interessanti, comunque, più esercizi finanziari;

2. Le concessioni di cui alla lettera a) del precedente comma sono deliberate dalla Giunta Municipale, quelle di cui alla lettera b) dal Consiglio Comunale in quanto costituiscono impegno per più esercizi finanziari.

 C A P O 4°

 CONCESSIONE DI "SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI"

ART. 10

1. Con gli interventi a mezzo di "sussidi" ed "ausili finanziari" l'Amministrazione comunale intende intervenire in modo risolutivo alla situazione di indigenza e/o a casi contingenti;

2. Ogni intervento, pertanto, sarà attuato solo quando con il suo concretizzarsi si concorre al superamento di situazioni precarie.

Lo stesso criterio sarà osservato per l'esercizio delle funzioni attribuite con l'art. 19, comma 1°, n. 16 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616;

ART. 11

1. I "sussidi" e gli "ausili finanziari" possono essere concessi solo a persone fisiche residenti o non residenti nel Comune, agli stranieri ed agli apolidi.

2. Per le persone residenti, l'Ufficio comunale competente a seguito della presentazione delle domande tendenti ad ottenere detti benefici, deve procedere a convocare, se esistenti, le persone cui fanno carico gli obblighi di cui all'art. 433 del Codice Civile. Di detta convocazione e dei risultati del colloquio dovrà essere redatto apposito verbale.

ART. 12

1. I "sussidi" e gli "ausili finanziari", per la loro natura e per il loro carattere, potranno essere concessi in beni, servizi e somministrazioni varie (denaro, vestiario, etc.) in modo continuativo o "una tantum".

ART. 13

1. Rintrano in questa forma di intervento:

- a) somministrazione di somme in denaro;
- b) somministrazione di vestiario;
- c) somministrazione di alimenti;
- d) somministrazione di beni e servizi.

ART. 14

1. La concessione di "sussidi" e di "ausili finanziari", in caso di assoluta urgenza, potrà essere disposta eccezionalmente dal Sindaco con Ordine di Servizio, ampiamente motivato, a mezzo dell'Ufficio Economato.

2. Le concessioni di cui al precedente punto 1. dovranno essere regolarizzate entro 30 (trenta) giorni e comunque entro la fine dell'esercizio finanziario.

C A P O 5°

=====
ATTRIBUZIONE DI "VANTAGGI ECONOMICI"
=====

ART. 15

1. I "vantaggi economici" sono finalizzati esclusivamente al perseguimento di un fine tutelato.

2. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri Enti, Associazioni, Comitati ed anche privati.

1. Le concessioni di vantaggi economici possono essere relative:

A) al godimento di un bene comunale mediante:

-a.1. la concessione di alloggi di proprietà comunale a titolo gratuito o non superiore al canone sociale o ad esso riconducibile;

-a.2. la concessione di edifici comunali o parti di essi per conferenze, convegni, ecc.

→ -a.3. la concessione in uso di impianti sportivi di proprietà comunale.

La concessione in uso degli impianti sportivi se effettuata a favore di ditte, operatori economici o società sportive è soggetta a canone di locazione e/o a rimborso delle spese vive sostenute dal Comune per luce, acqua, ecc.

I concessionari dovranno comunque garantire la utilizzazione degli impianti da parte dei privati, secondo modalità preventivamente concordate con la Amministrazione comunale.

B) alla fruizione di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata:

-b.1. pubblico trasporto;

-b.2. trasporto scolastico;

-b.3. mensa;

-b.4. attività sportive gestite dal Comune;

-b. 5. assistenza domiciliare.

C) all'intervento di personale comunale:

-c.1. manifestazioni, cerimonie pubbliche;

-c.2. organizzazione di sagre, fiere, mostre, ecc.

-c.3. utilizzazione dei mezzi comunali di cui al punto D).

D) alla utilizzazione di mezzi comunali:

-d.1. parco macchine comunali;

-d. 2. laboratori comunali.

E) alla diretta assunzione di spese vive:

DISPOSIZIONI FINALI

ART.17

1. Gli interventi sono attuati solo a seguito di presentazione di apposita domanda motivata. Alla domanda può essere allegata la documentazione ritenuta più utile ai fini dell'ottenimento dei benefici richiesti, i quali in ogni caso non potranno mai essere superiori alla differenza costi ricavi.
2. Nella domanda dovrà essere dichiarato:
- a) le generalità del richiedente (se la richiesta è fatta in nome' o per conto di Enti, Associazioni, ecc. dovrà essere indicata la specifica natura giuridica);
 - b) l'indirizzo, la sede o la residenza;
 - c) l'oggetto della richiesta;
 - d) l'eventuale coinvolgimento di cittadini, Enti, Associazioni, ecc.;
 - e) il costo complessivo dell'iniziativa o la somma da finanziare;
 - f) l'eventuale indicazione degli altri Enti pubblici, economici, etc. cui è stata inoltrata analoga richiesta.
 - g) Bilancio o altro documento idoneo a dimostrare la situazione economica del richiedente.
3. Per i soggetti che svolgono attività imprenditoriale, dovrà essere attestata l'inesistenza di provvedimento e di procedimento ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa;.
4. La richiesta, indirizzata al Sindaco, una volta pervenuta all'Amministrazione comunale sarà protocollata e rimessa all'Ufficio comunale competente per la relativa istruttoria.
5. Gli Uffici comunali provvederanno a quanto di competenza ed a trasmettere la pratica alla Giunta Municipale per le decisioni del caso, nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro ricevimento.

6. La Giunta Municipale o il Consiglio Comunale secondo le rispettive competenze, provvederanno nella prima seduta utile, all'assunzione del provvedimento di ammissione o meno della domanda ai benefici richiesti.
7. Le decisioni della Giunta Municipale o del Consiglio Comunale, saranno comunicate agli interessati entro o entro oltre 10 (dieci) giorni dalla data di esecutività del provvedimento.
8. In Caso di ammissione ai benefici, spetterà all'interessato farsi carico di chiedere la relativa liquidazione di quanto ottenuto, a cui si provvederà con atto della G.M..
9. Alla richiesta di liquidazione l'interessato dovrà allegare
 - A) Apposita dichiarazione attestante l'avvenuto svolgimento della manifestazione, cerimonia, iniziativa ecc. con allegati i documenti giustificativi dell'impiego del beneficio concesso;
 - B) Apposita relazione indicante l'osservanza del programma e dei risultati conseguiti.
10. Nel caso di "sussidi" ed "ausili finanziari", la procedura sopra indicata ha termine con l'adozione dell'atto della Giunta Municipale che ammette o respinge la richiesta. Con lo stesso atto, se la richiesta è accolta, si provvede alla liquidazione del relativo beneficio.
11. Nel caso non risultino pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente comma n. 2, in sede di domanda di liquidazione, la Giunta Municipale potrà ridurre proporzionalmente il beneficio accordato ed in caso di inosservanza totale potrà anche revocare il beneficio accordato.
12. La deliberazione di liquidazione sarà adottata dalla Giunta Municipale entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.
13. L'interessato, con motivata richiesta, potrà chiedere alla Giunta Municipale acconti proporzionati al grado di importanza e di attuazione della richiesta.
14. Sulle domande di acconto, la Giunta Municipale si pronunzia entro 15 (quindici) giorni dal loro ricevimento.

-e.1. spese postali;

-e.2. spese pubblicitarie.

2. Troveranno in ogni caso applicazione puntuale gli speciali regolamenti comunali per l'uso dei beni comunali.

Art. 18

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di approvazione sarà divenuta esecutiva.